

LAVORATORI FRAGILI

QUADRO NORMATIVO DI

RIFERIMENTO AL 03 MAGGIO 2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, prevede specifiche misure per la tutela dei lavoratori affetti da patologie gravi.

La norma recita fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi Lavoratori Fragili Lavoratori da Tutelare Lavoratori Fragili Lavoratori da Tutelare dell'art 3 comma 1 della stessa legge n. 104 del 1992, **il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.**

Dunque, vanno salvaguardati i lavoratori anamnesticamente affetti, in maniera cronica o acuta, da:

- **malattie cardiovascolari** (cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatia sclero ipertensiva, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio.),
- **malattie respiratorie** (asma, ipertensione polmonare, bronchite cronica ostruttiva),
- **dismetaboliche** (diabete mellito tipo I e II scompensato),
- **neurologiche – psichiatriche** (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi),

- **autoimmuni sistemiche** (artrite reumatoide/psoriasica, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, ecc),
- **oncologiche** in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio-radio terapia in atto.

Protocollo Cgil Cisl Uil - Confindustria Governo ripreso nel DPCM 26/04/2020

ART.3 comma 1 lett.B

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

ART.12

- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

PROTOCOLLO FIM FIOM UILM ALSTOM ITALIA 22/04/2020 in merito ai lavoratori fragili

SOGGETTI CON FRAGILITA'

In presenza di situazioni di particolare fragilità determinate da patologie attuali o pregresse dei dipendenti e/o di familiari conviventi, le parti concordano sulla adozione di misure specifiche di tutela.



Tutela dei lavoratori fragili in Alstom

IN ATTESA DI UN NUOVO DECRETO CHE TUTELI I LAVORATORI FRAGILI

SI E' CONVENUTO IN ALSTOM A SAVIGLIANO TRA AZIENDA E RSU PER TUTELARE LA SALUTE E IL SALARIO DEL DIPENDENTE

..... chi ha ricevuto un certificato dal medico di base, dall'ospedale o dalla ASL **per malattia per quarantena da Coronavirus** di inviare copia del certificato medico a mezzo email al Contact Center di ACN:

mail: ahrs.dip@accenture.com

OGGETTO: ALSTOM CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PER QUARANTENA CAUSA LAVORATORE FRAGILE

➤ La suddetta malattia sarà retribuita al 100% ed esclusa dal periodo di comporta.

Qualora, invece, il Comune nel quale sei domiciliato fosse posto in quarantena per ordinanza del Sindaco o degli enti preposti e non ti venga rilasciato apposito certificato medico, nella mail dovrai indicare i riferimenti dell'ordinanza che dispone per il tuo Comune la quarantena obbligatoria.

PROBLEMI RISCONTRATI ANTE E POST

30 APRILE 2020

Il nodo della nuova disputa: cosa significa "certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali"? Chi sono i competenti organi medico legali!

FINO AL 30 APRILE 2020

La risposta dovrebbe essere chiara: in primis i medici di base, i nostri medici di famiglia che conoscono e soprattutto detengono tutti gli elementi e quadro clinico del proprio assistito al fine di poter emettere il relativo certificato di malattia. In Italia purtroppo anche la cosa più normale diventa un caso nazionale e per settimane, anzi ancora oggi tanti colleghi fragili sono a lavoro,



o in cassa integrazione e non in malattia perché molti medici non vogliono sottoscrivere il certificato di malattia.

Per dipanare questo mistero interpretativo, anche al tempo del Covid 19 assistiamo al solito rimbalzo di responsabilità, e' intervenuta una circolare della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

<http://www.aiop.it/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=4&moduleid=914&articleid=110875&documentid=3736>

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato infatti un intervento chiarificatore sull'art. 26 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, con cui il Legislatore aveva previsto che, fino al 30 aprile, per i **lavoratori** dipendenti pubblici o privati in possesso di **certificazione** rilasciata dai **competenti organi medico legali** attestante una condizione di **rischio derivante da immunodepressione** o da **esiti da patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarebbe stato equiparato al ricovero ospedaliero.

La Circolare in parola, indirizzata al Ministero della Salute, all'INPS, alla Direzione centrale inclusione sociale e Invalidità Civile, nonché al Coordinamento generale Medico Legale, si concentra sulla definizione di "*competenti organi medico legali*" ed evidenzia che risultano preposti al rilascio di tali certificazioni **sia cd. i medici di base**, che i **medici convenzionati con il SSN** la cui qualificazione giuridica è legalmente riconosciuta.

Di tal che le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell'esercizio di funzioni pubbliche e, dunque, provenienti da "*organismi pubblici*". Ed infatti, prosegue la circolare, un'interpretazione restrittiva di tale norma comporterebbe la possibilità di rilasciare la certificazione richiesta esclusivamente al servizio di medicina legale delle ASL, con l'effetto di complicare inutilmente "*le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la circolazione*" di soggetti particolarmente esposti al contagio da COVID-19.

Pertanto, alla stregua dell'interpretazione autentica fornita, le aziende saranno tenute a recepire i suddetti certificati medici rilasciati dal cd. medico di base in cui, usualmente, è apposto il codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche).

DAL 01 MAGGIO 2020

IN ATTESA DI UN NUOVO DECRETO CHE PROROGHI LA MALATTIA "RICOVERO OSPEDALIERO" ,ESCLUSA DAL PERIODO DI COMPORTO , PER I LAVORATORI FRAGILI

- Si invitano pertanto i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti richiamate dalle raccomandazioni citate di rivolgersi in prima istanza al Medico di Medicina Generale (MMG), il quale, a loro tutela, può prescrivere un periodo di malattia sulla base, laddove applicabile, di uno specifico codice INPS, legato alla necessità di isolamento o altre misure profilattiche.
- Nei casi in cui il lavoratore non riesca a contattare il proprio MMG o che questi non possa certificare lo stato di ipersuscettibilità e il conseguente periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il MEDICO COMPETENTE informandolo della situazione, conferendogli in tal modo il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela.
- Il medico competente acquisisce dal lavoratore tutte le informazioni e la documentazione sanitaria utile alla definizione del caso e comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alla raccomandazione disposta dall'articolo 3 sopra citato, compresa l'impossibilità di recarsi al lavoro.
- **Il medico competente non può comunque certificare lo stato di malattia INPS**

SOLUZIONI UTILIZZATE DALLE AZIENDE IN MANCANZA DELLA MALATTIA

UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A PARTIRE DL 23 MARZO PER LA DURATA DI 9 SETTIMANE

- Con il Decreto Legislativo Cura Italia del 16 marzo 2020 sono riconosciute ed estese a tutto il territorio nazionale le misure a sostegno delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro (congedi, cassa integrazione, assegno ordinario).
- La collocazione in cassa integrazione di un lavoratore fragile per il quale è previsto il rilascio della apposita certificazione si traduce per il lavoratore in un



danno retributivo in quanto è significativa la differenza di trattamento tra il ricovero ospedaliero (100%) e quello dell'ammortizzatore sociale. Per cui, ad autotutela del lavoratore fragile, vale la pena faticare un poco per ottenere la suddetta certificazione da presentare all'azienda.

- Va sostenuta invece nei casi in cui il lavoratore sia in una situazione di fragilità non riconosciuta dagli organi sanitari competenti, fatto salvo il diritto del lavoratore di scegliere volontariamente per il ricorso all'utilizzo di ferie e/o pregressi o in maturazione.

Ruolo dei Rsu/RIs/RIst

Il confronto tra il servizio di prevenzione e protezione, nei comitati di sorveglianza e nei confronti sindacali si deve svolgere con la presenza del medico competente.